

ORDINANZA BALNEARE 2021

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.s.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400 e s.s.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e s.s.mm.ii., "Disciplina delle strutture ricreative ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1993, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente ospedaliero";

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 - standard, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 177, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

VISTO l'A.D. n. 229/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle "Linee Guida per la gestione delle

biomasse vegetali spiagiate" e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse;

VISTA la D.G.R. n. 176/2015, di "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" e le successive delibere di modifica ed integrazione;

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata";

VISTO il decreto legge 20 dicembre 2018, n. 56, recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione";

VISTA la D.G.R. n. 657/2020, di approvazione delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2020 n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 22 febbraio

2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le "Linee Guida per la apertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"; allegato 9) al DPCM del 2 marzo 2021;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSULTATI la Delegazione ANCI regionali Comuni costieri, la Direzione Marittima di Bari, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia, le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale, nell'ambito della riunione tenutasi nel giorno 29 aprile 2021;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti, al fine di garantire l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone di mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale concesso specificatamente alla stagione balneare.
- Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque concesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.
- La stagione balneare dura l'intero anno solare.
- Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è assicurato dal 1° maggio al 30 settembre.
- Dal 15 maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

- Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.
- Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.
- Obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competente - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e ad attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.
- Fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza per l'accesso alle grotte costiere da parte dell'Autorità competente, insieme con eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette, l'Autorità Marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

ART. 3

ZONE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:
 - nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
 - nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalata da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
 - nelle zone "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è VIETATO:
 - campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
 - abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
 - creare, in qualsivoglia maniera, impiedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
 - transitare e/o sostare con automobili, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli utilizzati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili operati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
 - effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
 - accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. E' sempre consentiti, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all'ambito pubblico;
 - mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
 - utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
 - lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
 - sporcare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza,
 - i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della fascia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
 - sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
 - occupare qualsiasi tipo di imbarcazione o/ natante nei corridoi medesimi;
 - praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, canoa) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le specifiche disposizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In ogni caso i suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uppo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari;
 - tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. E, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile.
 - esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni in ordine al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ART. 5

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:
 - di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
 - di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
 - nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SALVAMENTO";
 - di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
 - compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
 - di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;
 - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
 - di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.
2. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito

- libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.
- Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.
- I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 657/2020.
- I Comuni devono attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida di cui all'allegato 9) al DPCM del 2 marzo 2021 ed, in particolare, con la presente Ordinanza Balneare:
 - devono provvedere alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-19 anche ribadendo l'importanza della responsabilità individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. A tal fine, predispongono apposita cartellonistica, redatta anche in lingua inglese, in modo chiaro e leggibile, in forma grafica;
 - potranno eventualmente svolgere, anche su siti specifici, attività di sorveglianza finalizzata al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di concessione.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale

1. I concessionari devono, in ogni caso, assicurare l'apertura per la balneazione dal 1° luglio alla prima domenica del mese di settembre, salvo deroga a seguito di istanza motivata da presentarsi al Comune costiero, garantendo il servizio di salvamento con le modalità indicate nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente.
2. I concessionari delle strutture balneari, qualora intendano esercitare le attività per la balneazione fin dal 15 maggio e/o fino al 30 settembre, con posa di ombrelloni e/o lettini e/o sedie, devono darne preventiva formale comunicazione al Comune costiero, garantendo i servizi di spiaggia nei giorni e negli orari di apertura, ivi incluso il servizio di salvamento.
3. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7:00 alle ore 20:30, con l'obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate dall'Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.
4. Nei periodi di apertura dedicati esclusivamente alle attività accessorie, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi possono esercitare le attività commerciali e quelle accessorie (quali le attività elioterapiche, l'esercizio di bar e ristoranti), con le medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale.
5. Nei periodi di cui al comma precedente, il concessionario dovrà esporre all'ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVISTA DI SERVIZI DI SALVAMENTO".
6. I concessionari di strutture balneari, ottenuta la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità, per l'apertura al pubblico, devono:
 - esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:
 - apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm), indicante la tipologia di concessione (Stabilimento Balneare ovvero Spiaggia Libera con Servizi);
 - copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;
 - le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;
 - attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni.

Capo B)

Disciplina particolare per la fruibilità e il decoro delle strutture balneari

1. I concessionari hanno l'obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia. I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura. Costituivano gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato. Dovranno essere garantiti un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L'accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti. I servizi strettamente connessi alla balneazione (quali attrezzature di spiaggia, docce, cabine, spogliatoi), presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli clienti dello stesso, in attuazione delle disposizioni anticontagio Covid-19.
2. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno inoltre predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune.
3. I concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.
4. I concessionari hanno l'obbligo di dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione. In caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista.
5. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari. I concessionari, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 657/2020.
6. I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.
7. Il numero di ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra ombrelloni di una stessa fila e metri 3,40 tra ombrelloni di file diverse, o viceversa, purché sia garantita una superficie di almeno 10 mq per ciascuna postazione, come stabilito all'allegato 9) al DPCM del 2 marzo 2021.
8. I concessionari di Spiaggia Libera con Servizi dovranno articolare l'area in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico.

7. È vietata la realizzazione di recinzioni.

8. Per l'esatta identificazione dell'area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata conformi con articolo 6 della suddette delimitazioni fronte terra. Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.
- Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guida da connettersi alla visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione. Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea restituiti all'area in concessione.
- Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione. Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.
- Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte - strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscono impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interruzione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.
- Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandali e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituiti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.
- Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni.

9. L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve dare preventiva comunicazione al Comune.
- Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.
9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Capo C)

Disciplina particolare dei servizi

1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

- a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima. In particolare, si richiama le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da:
 - n°1 pallone AMBU e n°1 pallone AMBU pediatrico;
 - n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, alternativa, n°2 bombole da litri tre con valvola riduttore flussometrica integrata;
 - n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - n°1 barella;
 - n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388;
 - un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrate tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

2. Ogni struttura deve essere dotata di un angolo nursery debitamente attrezzato (asciugatoi e scaldabilneron).
3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
- Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, è vietato l'uso di sapone e shampoo.
- I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
4. I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.
5. Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:
 - tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali;
 - durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannuccie, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.
6. I concessionari degli stabilimenti balneari, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. p), potranno fare uso delle apparecchiature sonore per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella "NORMA ETICA" di cui al successivo Capo D). Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori della battigia. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3.
7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
8. Per quanto attiene al contrasto del contagio da Covid-19, i gestori delle strutture balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui alle disposizioni nazionali e alle Linee Guida di cui all'allegato 9) al DPCM del 2 marzo 2021.
- I Concessionari dovranno predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. A tal fine i gestori delle strutture balneari dispongono apposita cartellonistica, redatta anche in lingua inglese, in modo chiaro e leggibile, anche in forma grafica e, ove possibile, divulgano tali informazioni mediante apparecchiature sonore.

Capo D)

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

NORMA ETICA

1. È fatto obbligo di affissione, all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso e in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:
 - Ditta concessionaria
 - Legale rappresentante
 - Concessione Demaniale n°... del scadenza
 - Permessio a costruire/D.I.A. n°... del
 - Dimensione dell'area in concessione: fronte mare metri lineari ... profondità metri lineari ... n. corridoi per l'accesso alla battigia/servizi
 - Dimensione area coperta autorizzata: metri quadri
 - Numero massimo di ombrelloni
 - Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza:
 - Corridoio di lancio: SI/NO
 - Bagnini n°
 - Altri dipendenti n°
 - Periodo di apertura per la balneazione: dal ____/____/____ al ____/____/____
 - Periodo di apertura senza attività di balneazione: dal ____/____/____ al ____/____/____
 - Varco pubblico per l'accesso alla battigia a metri ... SX/DX
 - Medicheria: SI/NO
 - Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO

In caso negativo motivare:

- Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO
- Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO

Indicare quali:

- Accesso consentito animali di affezione: SI/NO
- Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO
- Recinzione autorizzata (metri lineari ...) di tipologia
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore alle ore..... e dalle ore alle ore..... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza approvata con A.D. n. 249 del 21 maggio 2020. È scaricabile dal sito www.regione.puglia.it - unico formato grafico valido. Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l'intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri della sua approvazione fino al 30 settembre. L'Ordinanza e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all'Albo della struttura balneare.
2. L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantire l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
4. Al controllo e alla vigilanza provvedono gli Uffici e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di Polizia marittima e, in attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.
5. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.
6. La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Capitanerie di Porto in materia di "Sicurezza Balneare" e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza devono intendersi automaticamente innovare dai provvedimenti, ordinanze o atti con forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero sopraggi